VADEMECUM

SUPERBONUS

110% per gli impianti fotovoltaici

versione 2.0

Vademecum su come ottenere il Superbonus 110% e installare un impianto fotovoltaico a regola d'arte

DL Rilancio, 19 maggio 2020 n. 34 | Convertito con Legge 17 Luglio 2020 n. 77

GREENPEACE

ITALIA SOLARE
Il fotovoltaico è di tutti

LEGAMBIENTE

WWF

VADEMECUM

SUPERBONUS

110% per gli impianti fotovoltaici

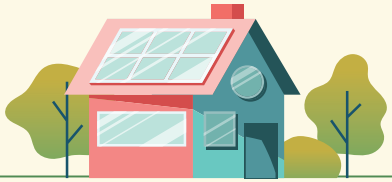

NOTA | il Vademecum è scritto in coerenza a:

DL Rilancio, 19 maggio 2020 n. 34 convertito con L. 17 luglio 2020 n. 7734
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/18/180/so/25/sg/pdf

Decreto MISE, MEF, MATTM, MIT – Efficienza Energetica-Requisiti Ecobonus (Requisiti Tecnici*)
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/energia/superbonus-110

Decreto MISE – Asseverazioni
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041355-superbonus-e-sismabonus-al-110-firmato-il-decreto-asseverazioni

Decreto MIT – SismaBonus
https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-n-329-del-6-agosto-2020

Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-8-agosto-2020

Circolare Agenzia Entrate n. 24/E del 08.08.2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+24+del+8+agosto+2020.pdf/53b2ee8b-88bc-09c0-c95f-0bb6dbd16c77

*Le disposizioni e i requisiti tecnici di cui al DM Requisiti Tecnici si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all'entrata in vigore del Decreto. Al momento della pubblicazione del presente Vademecum il DM non è ancora stato pubblicato in G.U. e pertanto non si può ritenere applicabile.

Il **SUPERBONUS 110%** spetta per le spese sostenute relative agli interventi effettuati su:

- **Edifici residenziali in condominio**, parti comuni (sia "trainanti", sia "trainati");
- **Edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze** (sia "trainanti", sia "trainati");
- **Unità immobiliari residenziali e relative pertinenze** funzionalmente indipendenti che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari (sia "trainanti", sia "trainati");
- **Unità immobiliari residenziali e relative pertinenze**, site all'interno di edifici in condominio (solo "trainati").

Nota

Sono esclusi gli immobili rientranti nelle categorie catastali A/1 (abitazioni tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli, palazzi con pregi artistici storici, non aperti al pubblico).

CHI PUÒ USUFRUIRE DEL **SUPERBONUS 110%**

- **Condomini**
- **Persone fisiche proprietarie di immobili** (*) al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni in relazione agli interventi realizzati sui condomini e sulle singole unità immobiliari.

  *(*) I **Soggetti beneficiari** possono accedere alle detrazioni per gli interventi realizzati su un **numero massimo di due unità immobiliari**, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.*
- **Istituti autonomi case popolari (IACP)** e gli enti con le stesse finalità sociali degli IACP per interventi realizzati su immobili di loro proprietà, gestiti per conto dei Comuni e adibiti a edilizia residenziale pubblica. Questi beneficiano di un tempo extra di sei mesi: fino al 30 giugno 2022.
- **Cooperative di abitazione a proprietà indivisa** per interventi realizzati sugli immobili di loro proprietà e assegnati ai propri soci.
- **Enti del Terzo Settore: Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale; Associazioni e Società sportive dilettantistiche**, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
- **Le Comunità Energetiche costituite in forma di ente non commerciale per impianti fino a 200 kW:**
  - Per impianti con potenza fino a 20 kW, si applica il bonus 110% sulla spesa sostenuta per la realizzazione dell'impianto.
  - Per la quota di spesa riferita alla potenza eccedente, spetta la detrazione del 50% delle spese con il limite massimo di spesa di 96.000,00 €, riferito all'intero impianto.

PERIODO DI VALIDITÀ DEL **SUPERBONUS 110%**

La detrazione si applica nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute nel periodo **dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021**, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

Per il soggetto **IACP**, il periodo di validità è esteso **fino al 30 giugno 2022**.

MODALITÀ DI ACCESSO AL **SUPERBONUS 110%**

Sono previste tre modalità di accesso al Superbonus:

1

Utilizzo diretto della detrazione spettante
(in ragione della "capienza" dell'imposta lorda dovuta dal beneficiario della detrazione stessa).
Il beneficiario paga i fornitori e mantiene la titolarità della detrazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute, della quale usufruirà in dichiarazione dei redditi in 5 quote di pari importo, nei 5 anni successivi. Attenzione: la detrazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua. Pertanto, la quota annuale che non trova capienza non può essere utilizzata negli anni successivi né essere richiesta a rimborso.

2

Sconto in fattura
Il beneficiario della detrazione ottiene uno sconto sul valore del corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, d'intesa con i fornitori stessi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante. Il fornitore ha facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

3

Cessione del Credito
Il beneficiario della detrazione paga il fornitore, anche a mezzo di cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione di cui ha titolo, con facoltà per il fornitore di successiva cessione ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Per usufruire di cessione del credito d'imposta e sconto in fattura è sufficiente essere contribuenti mentre non rileva la capienza d'imposta.

VALORE DEL BENEFICIO FISCALE

Per accedere ai benefici del Superbonus occorre realizzare almeno uno dei seguenti interventi, detti "trainanti":

1

Intervento di isolamento termico: cappotto per almeno il 25% della superficie disperdente

2

Intervento sull'impianto di climatizzazione invernale esistente

3

Intervento di riqualificazione antisismica

Nel caso degli interventi sopra indicati ai numeri 1 e 2, il Superbonus è accordato, tra l'altro, a condizione che si ottenga un miglioramento di due classi energetiche dell'edificio o comunque il raggiungimento di una classe energetica più alta rispetto a quella ante intervento (cfr. infra).

QUALI SONO GLI INTERVENTI "TRAINATI"

A

Effettuando almeno uno degli interventi "trainanti" di cui sopra, il soggetto beneficiario può accedere al Superbonus, anche per gli interventi "trainati":

- **Interventi di efficientamento energetico** (Rif. Legge 90/2013 e s.m.i.) nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento: serramenti (finestre + infissi); schermature solari; caldaie a condensazione; solare termico; generatori di calore, a biomasse; dispositivi multimediali per controllo impianti, da remoto; microcogeneratori; ecc.
  Se l'edificio è sottoposto a vincolo beni culturali / paesaggio, o se gli interventi sono vietati dai regolamenti urbanistici comunali, il Superbonus **è riconosciuto indipendentemente dagli interventi "trainanti"**, purché sia ottenuto il miglioramento **di due classi energetiche** o comunque il raggiungimento della **classe energetica più alta**.

B

Effettuando almeno uno degli interventi "trainanti" di cui sopra, il soggetto beneficiario può accedere al Superbonus **anche** per gli interventi **"trainati"**:

- **impianti fotovoltaici**(**), nel limite di spesa complessiva cumulata di 48.000 €/unità immobiliare e nel limite di spesa unitaria di 2.400 €/kW; 1.600 €/kW (*)
- **sistemi di accumulo**(**) integrati negli impianti fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa complessiva cumulata di 48.000 €/unità immobiliare e nel limite di spesa unitaria di 1.000 €/kWh
- **colonnine di ricarica** autoveicoli elettrici, nel limite di spesa di 3.000 €.

(*) Se l'impianto FV è realizzato a seguito intervento di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, nuova costruzione (atteso chiarimento legislativo). (Rif. DPR 380/2001 Art. 3 Comma 1 Lettere d), e), f) (*) il limite di spesa unitario riconosciuto al fotovoltaico è di 1.600/kW).

(**) Si evidenzia che Italia Solare ha presentato al MiSE + MES + AdE apposita istanza per ottenere il chiarimento operativo: atteso prossimamente.

VALORE DEL SUPERBONUS

In funzione dell'intervento effettuato, il beneficio fiscale ammonta al 110% della spesa sostenuta e rimasta a carico del contribuente entro precisi limiti di spesa agevolabili che sono di seguito sinteticamente riepilogati.

A Cappotto

Cappotto con isolamento termico per almeno il 25% della superficie disperdente dell'edificio, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

Euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

Euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari facenti parte del condominio;

Euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari facenti parte del condominio.

Nota: l'ammontare dei limiti di spesa in caso di condomini è da calcolarsi con metodo "scalare". Questo significa che per un edificio composto da 15 unità immobiliari il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 € (calcolato moltiplicando 40.000 € x 8 e 30.000 € x 7).

B Impianto di climatizzazione invernale

B1) **Condominio**, parti comuni degli edifici:

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento, fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, a pompa di calore, ivi compresi anche gli impianti ibridi, geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché **esclusivamente per i comuni montani** non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, **l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento** efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

Euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari facenti parte del condominio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari facenti parte del condominio.

Nota: l'ammontare dei limiti di spesa in caso di condomini è da calcolarsi con metodo "scalare". Questo significa che per un edificio composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 265.000€ (calcolato moltiplicando 20.000 € per 8 e 15.000 € per 79). Non è possibile passare da impianto centralizzato a impianti individuali.

B Impianto di climatizzazione invernale

B2) **Edificio residenziale** unifamiliare:

Edificio residenziale unifamiliare e relative pertinenze o unità immobiliare residenziale e relative pertinenze situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti:

- **con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria**, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
- **con impianti di microcogenerazione**;
- **impianto a collettori solari**;
- esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE **caldaie a biomassa** aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2017, n. 186;
- **con teleriscaldamento, esclusivamente per i comuni montani** non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/ 50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo del 4 luglio 2014, n. 102.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese fino ad un **massimo di euro 30.000** ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

C Ristrutturazione antisismica

Ristrutturazione antisismica, purché gli edifici siano ubicati in zona sismica 1, 2, 3, il riconoscimento del bonus fiscale è parametrato a un limite massimo di spesa di euro **96.000 € per unità immobiliare**.

PER TUTTI GLI INTERVENTI SONO RICHIESTI:

Asseverazione redatta, timbrata e firmata da Tecnico Abilitato, che attesti i requisiti tecnici necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni del Superbonus e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi effettuati.

L'Asseverazione è **compilata on-line** nel portale **ENEA**, https://www.efficienzaenergetica.enea.it/ in esecuzione alle indicazioni degli Allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, al Decreto Requisiti Tecnici.

Nota: per alcuni interventi (ad esempio per l'installazione di PdC di potenza termica utile non superiore a 100 kW) l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore.

Per gli interventi trainanti di efficienza energetica, **miglioramento di almeno 2 classi energetiche** o comunque il raggiungimento della **classe energetica più alta**, documentato con l'Attestato di Prestazione Energetica **APE**, redatto **ante e post intervento**, da Tecnico Abilitato nonché il rispetto dei requisiti tecnici di cui al D.I. del 6 agosto 2020.

Solo in caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito o sconto in fattura, visto di conformità rilasciato, su richiesta del beneficiario, da CAF, Dottori Commercialisti, Esperti Contabili.

Il Tecnico Abilitato redige l'Asseverazione utilizzando i format ministeriali:

Allegato 1 – Stato Fine Lavori:
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/CLEAN_Allegato_1_DM_Asseverazioni_31_luglio_2020.docx

Allegato 2 – Stato Avanzamento Lavori (SAL):
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/CLEAN_Allegato_2_DM_Asseverazioni_31_luglio_2020.docx

CONTROLLI E SANZIONI

ENEA

A seguito di controlli dai quali irregolarità procedurali, effettuerà il:
Recupero della detrazione non spettante oltre gli interessi e sanzioni di legge, direttamente nei confronti del soggetto beneficiario della detrazione;
Coinvolgerà nel suddetto recupero, in caso di concorso nella violazione, fornitori e cessionari che abbiamo acquisito il credito di imposta. In assenza di concorso, i fornitori e i cessionari solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.

Agenzia delle Entrate

È l'Ente incaricato di svolgere i controlli a campione, nel limite minimo del 5% delle Asseverazioni presentate; di queste, il 10% sottoposte a controllo documentale e a controllo in situ;
Trasmette alla Direzione Generale del MISE le risultanze, per l'avvio degli eventuali provvedimenti sanzionatori;
Trasmette al MISE e al MEF l'elenco delle Asseverazioni prive del requisito di veridicità per lo svolgimento delle attività che comportano la decadenza dal beneficio.

Direzione Generale del MISE

Irroga ai Soggetti che rilasciano Asseverazioni infedeli la sanzione da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna asseverazione infedele resa.

L'OPZIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO E LO SCONTO IN FATTURA

L'esercizio dell'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura è comunicato esclusivamente in via **telematica** all'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello pubblicato in data 8 agosto 2020 denominato "Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica" (di seguito "Comunicazione"). La Comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Per gli interventi di efficienza energetica, la **Comunicazione è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell'ENEA della ricevuta** di avvenuta trasmissione dell'asseverazione ivi prevista. A seguito dell'invio della Comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Modalità di utilizzo dei crediti d'imposta

I cessionari ed i fornitori utilizzano i crediti d'imposta acquisiti **esclusivamente in compensazione a mezzo mod. F24** ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione di cui al punto 4 e comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese.
Ai sensi dell'articolo 121, comma 3, del D.L. n. 34 del 2020, la quota dei crediti d'imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.

Ulteriori cessioni dei crediti d'imposta da parte dei fornitori

In alternativa all'utilizzo diretto del credito, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione, i cessionari e i fornitori possono cedere - con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate - i crediti d'imposta ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.
I cessionari, o soggetti che acquistano il credito, utilizzano i crediti d'imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario con le stesse funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Per approfondimenti si rinvia ai seguenti documenti:

Circolare Agenzia delle Entrate n. 24 dell'8 agosto 2020, Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Primi chiarimenti.
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+24+del+8+agosto+2020.pdf/53b2ee8b-88bc-09c0-c95f-0bb6dbd16c77

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia Prot. n. 283847/2020, Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 per l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2641210/Opzione_mod.pdf/2c3e8556-e0af-113b-5b6c-58b3e67d5468

Negli ultimi 10 anni la tecnologia fotovoltaica ha fatto passi da gigante e oggi si è arrivati a valori di efficienza tali da permettere di installare 3 kWp di fotovoltaico in meno di 15 mq.
Per dimensionare correttamente un impianto molti operatori generalmente fanno riferimento ai consumi storici delle utenze. Ma in un momento di importante rivoluzione per il settore energetico bisogna guardare oltre, immaginare quelli che potranno essere gli incrementi di consumo dovuti a una maggiore elettrificazione delle utenze e abbandonare così i combustibili fossili per passare a un'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. L'Ecobonus 110% rappresenta un'opportunità per trasformare la nostra abitazione in un sistema più efficiente ma anche per cambiare le nostre abitudini di consumo che dovranno puntare all'efficientamento energetico e all'ottimizzazione dei consumi.
Installare un impianto fotovoltaico può risultare particolarmente conveniente nel momento in cui lo si integra con un impianto di climatizzazione a pompa di calore per riscaldamento e raffrescamento. Questa tecnologia ad alta resa permette all'utente, in abbinamento all'utilizzo di un piano cottura a induzione, di abbandonare il gas metano. Inoltre, per non immettere in rete l'energia autoprodotta quando non la si consuma, è utile **considerare l'installazione di un sistema di stoccaggio dell'energia** (batterie) magari abbinandolo a un punto di ricarica per un veicolo elettrico.
Sarà quindi importante dimensionare correttamente il proprio impianto fotovoltaico in relazione non solo ai consumi attuali ma anche a quelli futuri, puntando a una quota di autoconsumo ottimale.

CASI PRATICI

Di seguito riportiamo due esempi di dimensionamento per un'abitazione monofamiliare: nel primo caso viene installato solo un sistema fotovoltaico, mentre nel secondo è prevista anche la sostituzione di un sistema di climatizzazione tradizionale con una pompa di calore elettrica.

1. Considerando un'abitazione monofamiliare in centro Italia con circa 3.200 kWh/annui di consumo elettrico, potrebbe essere sufficiente installare un impianto fotovoltaico da 3 kWp che permetterebbe così di ottenere un buon risparmio sulla bolletta elettrica e di ridurre la propria impronta di carbonio.

2. Ipotizzando di effettuare anche interventi di isolamento termico dell'involucro edilizio e di installare un sistema a pompa di calore elettrica per la climatizzazione si avrà un azzeramento dei consumi di gas ma un aumento del consumo elettrico fino a circa 6.000 kWh/annui. In questo caso sarebbe opportuno prevedere un impianto fotovoltaico da 6 kW e un sistema di accumulo da circa 10 kWh. Questa configurazione specifica potrebbe portare l'utente ad un autoconsumo prossimo al 90% e alla completa indipendenza dai combustibili fossili.

RISCHI DI SOVRADIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO

Realizzare un impianto eccessivamente sovradimensionato potrebbe comportare importanti costi di esercizio dovuti a costi fissi più elevati determinati da una potenza impegnata più elevata e da un incremento dei costi di manutenzione da effettuarsi nel corso di vita dell'impianto. Si deve infatti considerare che inverter e batteria sono apparecchiature che con buona probabilità necessitano di essere sostituite fra il decimo e il quindicesimo anno di vita.

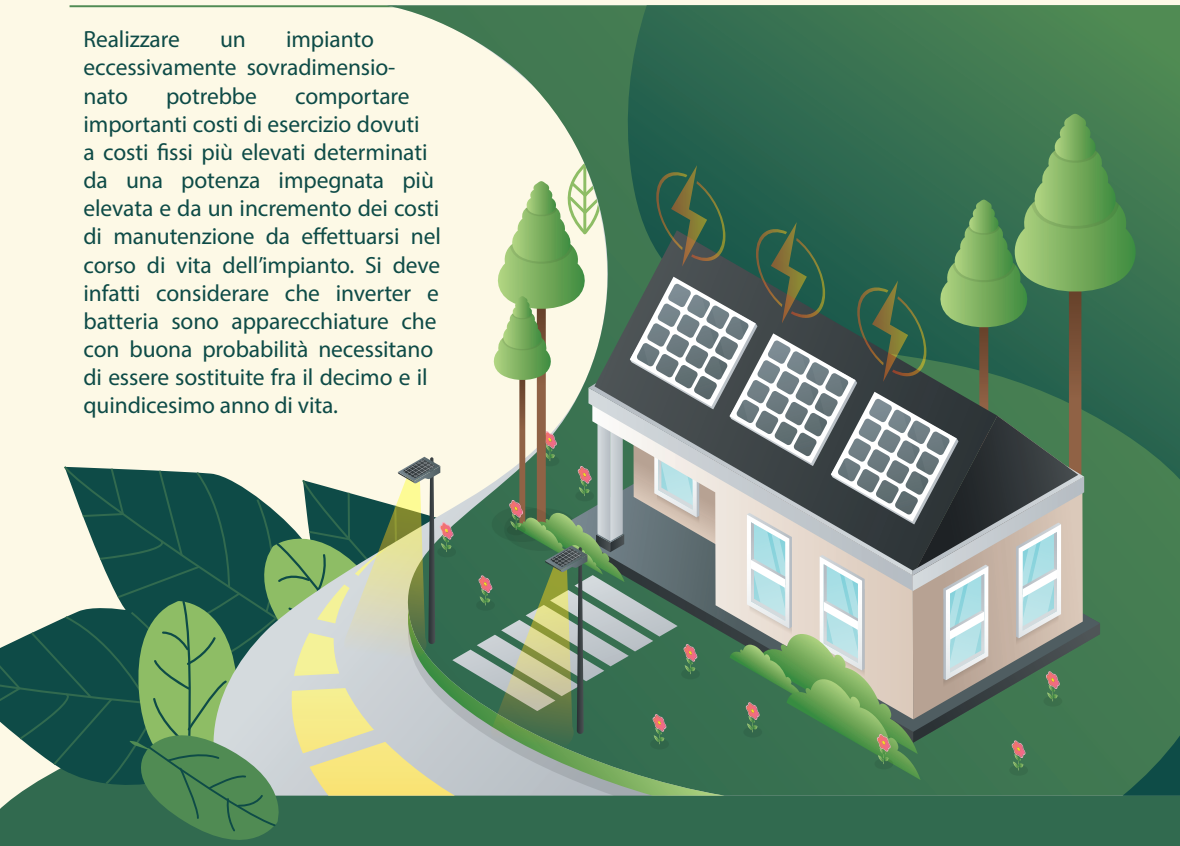

INTEGRAZIONE TRA FOTOVOLTAICO E MOBILITÀ ELETTRICA

Il nuovo Ecobonus annovera fra gli interventi incentivabili al 110% il fotovoltaico, l'accumulo ma anche le colonnine di ricarica per veicoli elettrici e i relativi lavori per l'installazione nelle abitazioni.
Batterie domestiche e veicoli elettrici entreranno presto a far parte della rete energetica fornendo servizi diretti alla rete con la possibilità di svolgere un ruolo nella regolazione dei flussi di energia elettrica sulla rete stessa.
La vera mobilità per essere sostenibile deve essere alimentata da fonti rinnovabili!

È IL MOMENTO DELLA FIRMA

Le attenzioni che devi avere prima e dopo aver firmato un contratto di installazione di un impianto fotovoltaico.

PRIMA DI FIRMARE UN CONTRATTO

Risparmio in bolletta

Meglio privilegiare le soluzioni che consentano anno dopo anno la massima riduzione del costo delle bollette di riscaldamento e climatizzazione.

Autonomia energetica

È preferibile scegliere interventi che annullino l'acquisto del combustibile (gas, gasolio, GPL) per riscaldare la propria abitazione riducendo o eliminando così la dipendenza da combustibili fossili.

Salute e sostenibilità

A parità di soluzioni offerte la meglio preferire quelle soluzioni che eliminino rischi di danno alla salute e alla sicurezza personale legati alla combustione, all'uso di gas infiammabili ed esplosivi e che producono emissioni inquinanti.

Nuove tecnologie

Considerato che dovranno durare diversi anni, le soluzioni acquistate non devono essere già superate o esserlo a breve, ma devono essere basate su tecnologie nuove ed efficienti, evitando però soluzioni sperimentali non ben testate.

Integrabilità con le altre tecnologie che la norma prevede di aggiungere

Nel caso di installazione di un impianto fotovoltaico è sicuramente utile prevedere anche un **sistema di accumulo** allo scopo di aumentare l'autoconsumo.

Corretto dimensionamento dell'impianto

Evita inutili sovradimensionamenti del tuo impianto, è solo un costo inutile. Un corretto dimensionamento dell'impianto fotovoltaico deve prevedere che l'energia prodotta dall'impianto durante un anno sia simile all'energia elettrica totale consumata dall'abitazione nello stesso arco di tempo. Un corretto dimensionamento del sistema di accumulo deve permettere di raggiungere un autoconsumo tra il 70 e l'80%.

Valutazione delle soluzioni tecniche proposte

- Quando ti presentano l'offerta verifica che vi sia il dettaglio delle soluzioni tecniche proposte e della relativa quotazione economica
- Verifica che tutte le attività siano computate con relativo costo economico
- Assicurati che siano evidenziati i costi per la sicurezza sul lavoro
- Chiedi esplicitamente che nell'offerta vi sia un prospetto delle spese energetiche a cui il cliente andrà incontro dopo la realizzazione degli interventi: quanto spendevi prima? Quanto spenderai dopo l'intervento?

Attestato di Prestazione Energetica (APE)

Verifica che l'Attestato di Prestazione Energetica, ai fini delle detrazioni fiscali del Superbonus 110%:

- sia realizzato prima e dopo l'intervento, in modo da sincerarsi di quale sia la reale classe energetica di partenza
- entrambi gli attestati vengano rilasciati mediante sopraluogo tecnico e non attraverso software on line
- venga realizzato da un professionista che abbia tutti i requisiti previsti, compresa l'assicurazione professionale
- non venga redatto con i software che adottano metodi di calcolo semplificati tipo DOCET, ma bensì con software che adottano metodi di calcolo conformi al DL 63/2013 e Legge di conversione 90/2013.

Trasparenza dell'offerta/contratto

Poni molta attenzione alla trasparenza dell'offerta e/o contratto. Verifica che nel documento predisposto tra le parti vengano riportate:

- eventuali clausole sospensive
- eventuali penali (sia lato cliente finale, sia lato fornitore)
- garanzie di risultato (ottenimento di tutti i requisiti previsti dalla normativa)
- un cronoprogramma e le eventuali conseguenze nel caso in cui i tempi previsti per gli interventi non siano rispettati
- la progettazione tecnica degli interventi e della consegna degli elaborati
- il supporto alle attività di collaudo
- eventuali esclusioni che restano a carico del cliente finale
- gli oneri di sicurezza.

Attenzione alla sicurezza

È importante affidare a un professionista di fiducia la verifica del rispetto, da parte di appaltatori e subappaltatori, dei requisiti richiesti in termini di abilitazioni e piani di sicurezza. Lavori in quota ed elettrici implicano rischi da non sottovalutare. Si ricorda che in caso di incidente sul lavoro anche il committente (pure se persona fisica) è responsabile, perché ha il preciso dovere, stabilito dalla legge, di "vigilare", se non direttamente tramite professionisti da lui incaricati.

Interlocutori qualificati

Verifica l'esperienza (track record) e la solidità del fornitore:

- l'azienda che realizzerà gli interventi gestisce direttamente la cessione del credito o a sua volta lo deve cedere a terzi? Nel caso di cessione a terzi, assicurati che il soggetto che ritirerà il credito sia già individuato (chiedere evidenza)
- da quanti anni realizza questi interventi?
- quanti interventi ha già realizzato? (Richiedi eventuali nominativi e relativi telefoni per parlare con i clienti dell'operatore per capire come si sono trovati)
- l'azienda fornitrice è solida? (Richiedi i bilanci della società degli ultimi tre anni)
- che polizze assicurative ha stipulato? Per quali importi?
- lavorerà direttamente sul progetto o utilizzerà partner esterni? Nel secondo caso, chi sono i partner esterni e che esperienza hanno?
- nel caso di realizzazioni che coinvolgano più soluzioni tecniche (opere edili, termoidrauliche, elettriche), l'azienda o le aziende coinvolte hanno esperienza in tutti gli ambiti di intervento?
- l'azienda è locale o no? Quando possibile preferire un'azienda locale per poter avere manutenzioni rapide ed efficienti.

DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO

Rispetto del contratto

Verifica che il contratto sottoscritto sia rispettato dal fornitore, con particolare riferimento a:

- cronoprogramma;
- esecuzione dei lavori;
- collaudi;
- documentazione prodotta;
- rispetto delle misure di sicurezza.

Risparmi conseguiti

Nei mesi successivi al termine dell'installazione degli impianti ricordati di verificare che le fatture inerenti all'eventuale consumo di gas/gasolio ed energia elettrica siano effettivamente in linea con quanto prospettato dal progettista prima dell'intervento.

Note

Note

VADEMECUM

SUPERBONUS

110% per gli impianti fotovoltaici

Socio ITALIA SOLARE

www.alaska-energies.it
info@alaska-energies.it
+39 349 1669878

ALASKA ENERGIES
1609, Av. Henri Schneider
69330 Jonage - FRANCE

Progetto ideato e realizzato da ITALIA SOLARE e diffuso con la collaborazione di Greenpeace, Legambiente e WWF.

Associazione ITALIA SOLARE
Via Passerini, 2 - 20900 Monza
info@italiasolare.eu - www.italiasolare.eu